Convegno

La sicurezza antincendio negli uffici

Gli aspetti connessi alla gestione, alla formazione degli addetti antincendio e alla pianificazione dell'emergenza

Arch. Valter Cirillo - CNVVF - DCPST

Roma - ISA, 13 marzo 2008

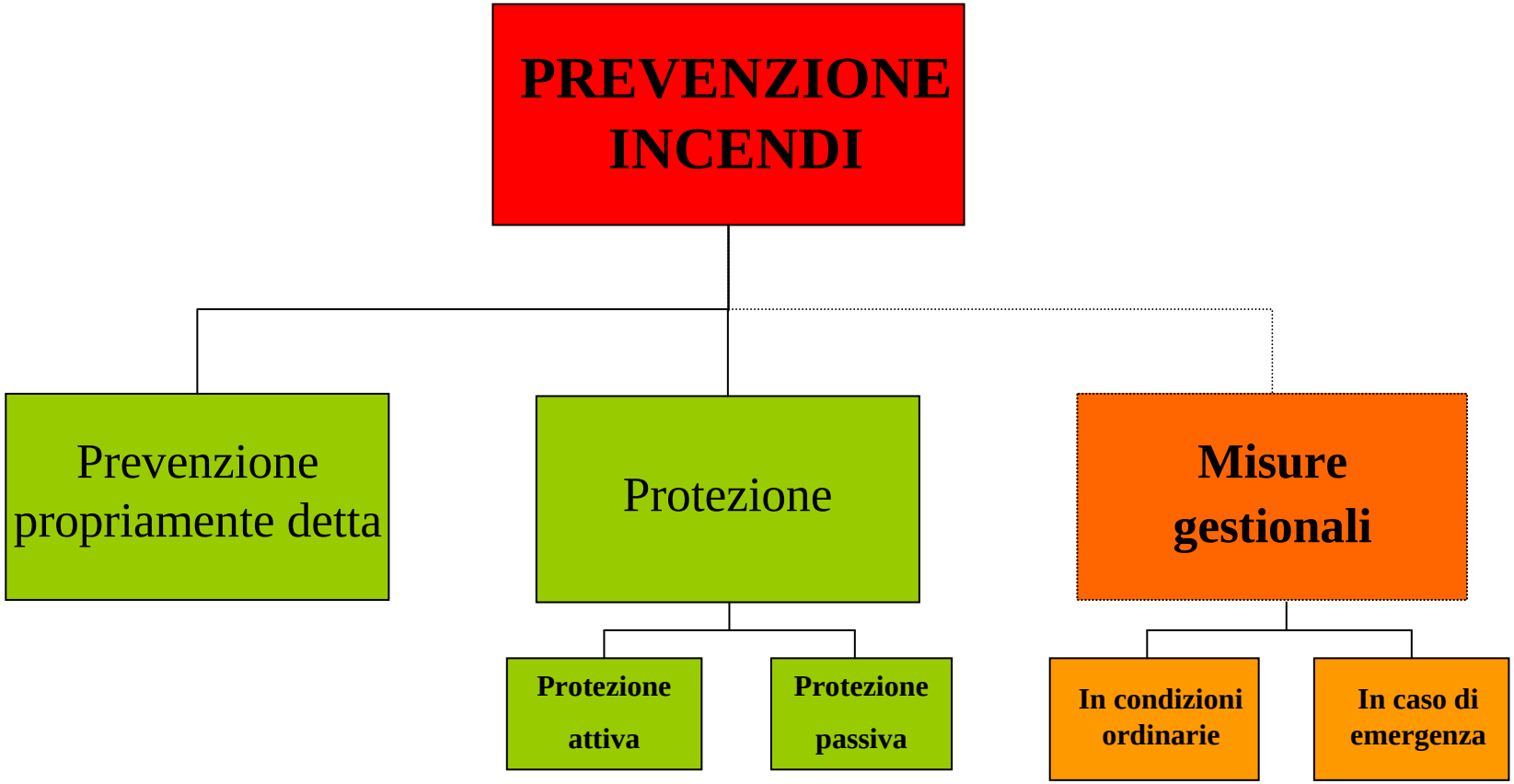
PREVENZIONE INCENDI
Prevenzione propriamente detta
Protezione
Misure gestionali
Protezione attiva
Protezione passiva
In condizioni ordinarie
In caso di emergenza

L'IMPORTANZA DELLE MISURE "GESTIONALI"

Le vigenti disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 626/1994, dpr n. 37/1998, dm 10 marzo 1998) registrano un orientamento comune, di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi finali, rappresentato dall'attenzione che viene riservata alla fase gestionale, sia nell'ordinario esercizio dell'attività che in situazione di emergenza, dopo aver provveduto ad individuare ed applicare tutte le opportune misure di prevenzione e di protezione.

Nel passato accadeva sovente che i provvedimenti di natura gestionale venissero considerati come una semplice componente accessoria e marginale rispetto alle misure edilizie ed impiantistiche e pertanto spesso trascurati.

Tale atteggiamento, evidentemente errato, è stato all'origine di non poche sciagure mettendo in pericolo la vita degli occupanti e dei soccorritori, l'integrità degli edifici e comportando onerose perdite finanziarie.

Gestione della sicurezza

Gestione di tutto ciò che in un luogo di lavoro esiste per prevenire e contenere gli effetti di un incendio

Documento di riferimento:

REGOLAMENTO INTERNO DI SICUREZZA

Gestione della emergenza

Procedure sul comportamento e di impiego di tutto ciò che è predisposto in un luogo di lavoro per intervenire in caso di incendio

Documento di riferimento:

PIANO DI EMERGENZA

La normativa di riferimento

DM 10 marzo 1998

Criteri di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro

DM 22 febbraio 2006

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici ed i locali destinati ad ufficio

IL DM 22 FEBBRAIO 2006 PER GLI UFFICI

14. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a:

- **riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio;**
- **controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza;**
- **formazione e informazione del personale;**
- **pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.**

I suddetti adempimenti devono essere riportati in un registro dei controlli.

L'osservanza del punto 14 è richiamata per tutte le tipologie di uffici.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - Obblighi

Ogni ufficio deve ottemperare ai seguenti principali adempimenti:

- **documento di valutazione dei rischi di incendio** (art. 4, co. 2, d.lgs. n. 626/1994, art. 2 dm 10/03/1998);
- **informazione e formazione dei dipendenti** (d.lgs. n. 626/1994, art. 6 e 7 dm 10/03/1998, art. 5 dpr 37/1998);
- **sorveglianza, controllo e manutenzione** delle misure antincendio (art. 5 dpr 37/1998, art. 4 dm 10/03/1998);
- **registro** della formazione dei dipendenti e dei controlli periodici (art. 5 dpr 37/1998, punto 14 allegato dm 22/02/2006);
- **regolamento interno sulle misure di sicurezza** (punto 2.1, lett. B), dm 10/03/1998);
- **programma di esercitazioni** del personale all'uso dei mezzi antincendio ed all'attuazione delle procedure di emergenza (all. 7 dm 10/03/1998);
- **istruzioni e segnaletica di sicurezza** per il personale e per il pubblico, planimetrie di piano e norme di comportamento (d.lgs. n. 493/96, punto 14 all. dm 22/02/2006);
- **piano di emergenza** in caso di incendio (art. 5 dm 10/03/1998).

REGOLAMENTO INTERNO

per il mantenimento delle condizioni di sicurezza

- Non collocare lungo le vie di uscita materiali che costituiscano rischio di incendio o che possano intralciare l'evacuazione
- Far rispettare il divieto di fumo
- Verificare che i materiali infiammabili siano utilizzati e depositati in sicurezza
- Mantenere efficienti gli impianti elettrici, di condizionamento e di riscaldamento
- Utilizzare con le dovute cautele gli apparecchi elettrici e di riscaldamento, e disattivarli dopo l'uso
- Adottare provvedimenti opportuni in presenza di lavori di manutenzione, o in caso di allestimenti occasionali
- Rimuovere periodicamente rifiuti e scarti combustibili
- Mantenere chiuse le porte tagliafuoco, quando previsto
- …..altro

IL REGISTRO DEI CONTROLLI

L'art. 5 del DPR n. 37/1998 stabilisce che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, una volta effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle attività. Nel caso degli uffici tale adempimento è stato espressamente previsto dal punto 14 dell'allegato al dm 22/02/2006 per tutte le tipologie di attività disciplinate dal decreto.

Il registro deve essere pensato come un vero e proprio "**sistema di gestione**" il cui obiettivo non è tanto la semplice registrazione degli interventi effettuati quanto la corretta pianificazione e programmazione degli stessi, in modo da garantire la piena e continua efficienza dei sistemi antincendio e delle risorse umane cui è affidato un ruolo molto importante per la sicurezza dell'attività.

IL REGISTRO DEI CONTROLLI

Il registro può essere suddiviso in **due sezioni** distinte:
1) la prima relativa gli **interventi di controllo e manutenzione** eseguiti sulle attrezzature e sugli impianti aventi rilevanza ai fini antincendio,
2) la seconda inerente l'**informazione e formazione del personale** dipendente.

Per la "costruzione" della prima sezione del registro occorre definire:
• le misure da porre sotto controllo;
• le modalità di controllo da adottare per ciascuna misura;
• la periodicità di ciascun controllo;
• i requisiti di cui deve essere in possesso il personale incaricato degli interventi.

E' inoltre opportuno che vengano registrati anche i malfunzionamenti degli impianti ed i relativi interventi di rimessa in servizio nonché gli eventuali incendi accaduti o le simulazioni che hanno comportato l'attivazione degli impianti.

Nella seconda parte del registro devono essere riportati i dati relativi alla informazione e formazione dei lavoratori ed alle esercitazioni antincendio, ivi comprese le prove di evacuazione.

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Il DM 10 marzo 1998 stabilisce che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio rientrano tra le responsabilità del datore di lavoro e devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica (UNI, CEI, EN, ecc.) o, in assenza, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento delle le misure di protezione antincendio (estintori, naspi, idranti, impianti di spegnimento automatico, impianti di rivelazione ed allarme, EFC, impianti elettrici di sicurezza, sistema di vie di esodo, ecc.).

INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATI NEL REGISTRO ANTINCENDIO

SORVEGLIANZA

Controllo visivo per verificare che dotazioni e apparati siano nelle normali condizioni operative

CONTROLLO PERIODICO

Verifica semestrale della completa e corretta funzionalità

MANUTENZIONE ORDINARIA

Intervento di lieve entità attuabile in loco

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Intervento con impiego di mezzi particolari e di maggiore entità

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'informazione e la formazione devono produrre **apprendimento**, cioè devono essere in grado di far nascere nei lavoratori una nuova sensibilità nei confronti dei rischi di incendio e, di conseguenza, **nuovi comportamenti, più consapevoli e responsabili**.

Infatti in molti casi all'origine di un incidente è possibile rintracciare un fattore umano dovuto a trascuratezza e dimenticanza, anche se non volontarie, che non soltanto rendono più probabile l'accadimento di un incendio, ma spesso determinano le condizioni che ne consentono una sua più rapida propagazione.

La formazione e l'informazione dei lavoratori rappresentano quindi un mezzo indispensabile per incrementare il livello di sicurezza complessivo dell'attività rendendo le persone consapevoli dei rischi dell'ambiente di lavoro a cui esse stesse e gli ospiti possono essere esposti, mettendole a conoscenza delle misure preventive e protettive adottate affinché sia chiara la genesi dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni di esercizio nonché i comportamenti da adottare in caso di incendio.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per gli aspetti antincendio i seguenti provvedimenti hanno regolamentato l'informazione, la formazione e le esercitazioni antincendio:

- d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge n. 609/1996;
- d.m. 10 marzo 1998.

L'informazione:

- deve essere fornita ai lavoratori all'atto dell'assunzione;
- deve essere aggiornata nel caso in cui si verifichino modifiche dei luoghi di lavoro che comportino una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio o nel caso in cui il personale venga adibito a nuove mansioni;
- deve essere fornita anche agli addetti alla manutenzione ed agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro e delle procedure di evacuazione.

INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ogni dipendente deve essere **informato** su:

a) rischi di incendio legati all'attività svolta;

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione incendi e relativo corretto comportamento;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte delle uscite;

d) ubicazione delle vie di uscita;

e) procedure da adottare in caso di incendio;

f) nominativi degli addetti alla p.i., lotta antincendio e gestione delle emergenze;

g) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

FORMAZIONE

Devono essere adeguatamente formati:

• i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

• i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro o alle mansioni.

Gli articoli 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998 costituiscono l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 626/1994 per quanto attiene la designazione e la **formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi**, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Il **numero di lavoratori** da designare non è determinato a priori ma scaturisce dalla valutazione del rischio di incendio e dalle procedure previste nel piano di emergenza.

In ogni caso il numero di lavoratori prescelti per tale compito deve essere determinato tenendo conto dell'eventuale articolazione dell'attività lavorativa su più turni, dei periodi di ferie e delle possibili assenze per malattia.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

In merito alla **durata minima** sono previste tre tipologie di corso:
- corso per attività a rischio di incendio elevato: durata complessiva di 16 ore;
- corso per attività a rischio di incendio medio: durata complessiva di 8 ore;
- corso per attività a rischio di incendio basso: durata complessiva di 4 ore.

Anche se la classificazione è solo indicativa, ai fini della formazione sono da considerarsi:

- a rischio di incendio elevato gli uffici con oltre 1000 dipendenti;

- a rischio medio gli uffici con oltre 500 dipendenti

- a rischio di incendio basso, gli uffici non compresi nelle due precedenti casistiche.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Nell'allegato X al D.M. 10 marzo 1998 sono invece elencati i luoghi di lavoro, tra cui gli uffici con oltre 500 dipendenti, ove è richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento **dell'attestato di idoneità tecnica** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609, e che viene rilasciato esclusivamente dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, previo superamento di una prova di esame finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti teorici e pratici di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTO PERIODICO

Una procedura, per quanto sia scritta con precisione e semplicità, rischia di risultare completamente inefficace se le persone che devono metterla in atto non si addestrano periodicamente. Le **esercitazioni antincendio** rappresentano, dunque, uno dei punti chiave nella preparazione alla gestione di un'emergenza.

Il personale dipendente deve partecipare almeno una volta all'anno ad una esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione, identificare i sistemi di allarme e di comunicazione in situazioni di emergenza, le attrezzature di spegnimento e i dispositivi di protezione individuali.

Ogni esercitazione deve prevedere una successiva fase di verifica dei risultati enucleando le osservazioni utili ad eventuali ulteriori aggiornamenti delle procedure d'emergenza, della situazione impiantistica e/o della formazione del personale.

ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTO PERIODICO

Negli uffici di grandi dimensioni, oltre alle esercitazioni di simulazione, che comportano l'impiego di ingenti risorse, possono essere previste attività di esercitazione "a tavolino" in cui in base ad uno scenario incidentale ipotizzato, si descrivono le varie operazioni da compiere nella giusta successione. Questa tecnica permette di effettuare un numero maggiore di esercitazioni coinvolgendo a rotazione tutto il personale e sperimentando scenari difficilmente simulabili in pratica.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;

- si sia verificato un incremento del numero degli occupanti;

- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO

La pianificazione dell'emergenza è lo strumento che permette di compensare i cosiddetti rischi residui, cioè quella parte del rischio che, pur evidenziato nel documento di valutazione, non può essere eliminato (o non è economicamente conveniente farlo) attraverso l'adozione di misure di prevenzione, protezione ed esercizio.

Lo scopo del piano di emergenza (obbligatorio per uffici con almeno 10 dipendenti) è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali che la valutazione dei rischi ha evidenziato come realisticamente ipotizzabili, determinando le sequenze di azioni da mettere in atto in caso di incendio per ottenere i risultati che ci si prefigge.

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

La sicurezza degli occupanti ha una componente fondamentale nell'aspetto psicologico, nel **comportamento del singolo e della folla**. E' questo uno dei fattori più aleatori: l'imprevedibilità del comportamento umano, dove la reazione di un certo numero di soggetti finisce col condizionare gli altri.

Reazioni istintive e di panico non sarebbero la norma quando c'è un'adeguata preparazione sui principi fondamentali della sicurezza, sulle procedure da seguire in caso di incendio, sulla conformazione dell'edificio.

Le azioni da attuare in situazioni di emergenza non possono perciò essere affidate all'iniziativa del singolo: affinché esse risultino efficaci devono essere preventivamente pianificate. Da qui la necessità di elaborare un piano di emergenza di cui deve essere parte integrante un piano di evacuazione.

In questo quadro, si inserisce anche il problema delle differenti capacità psicomotorie degli occupanti e di conseguenza dell'assistenza che occorre portare a quanti non sono in grado di mettersi in salvo da soli.

I DISABILI E L'EMERGENZA

Nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione, bisogna individuare le necessità particolari delle **persone disabili** considerando anche le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Occorre prevedere una adeguata assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle o comunque con mobilità limitata e a quelle con visibilità o udito menomato o limitato.

CIRCOLARE N° 4 DEL 1° MARZO 2002

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

LETTERA – CIRCOLARE PROT. N. P880/4122 DEL 18 AGOSTO 2006

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list).

OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

Le azioni e le procedure da elaborare devono perseguire i seguenti **obiettivi**:

- salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- messa in sicurezza degli impianti;
- compartimentazione e confìnamento dell'incendio;
- protezione dei beni e delle attrezzature;
- controllo ed eventuale estinzione dell'incendio;
- ripristino dell’operatività in condizioni di sicurezza.

IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza sono:

• le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;

• il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

• il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

• i lavoratori esposti a rischi particolari;

• il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione;

• il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

LE PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel piano devono essere previste le seguenti **procedure operative**:

- le procedure da adottare in caso di allarme;
- le procedure di chiamata dei servizi di soccorso;
- le azioni che i dipendenti devono mettere in atto in caso di incendio;
- i compiti degli addetti alla gestione dell'emergenza;
- le procedure di evacuazione dell'edificio;
- le misure per assistere le persone con limitazioni motorie o sensoriali nonché i bambini, gli anziani, ecc.;
- le indicazioni e la collaborazione da fornire ai VV.F. al momento dell'intervento.

IL CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il piano di emergenza deve individuare un centro di gestione delle emergenze inteso come il luogo dal quale vengono dirette e coordinate tutte le operazioni.

Nelle attività di piccole e medie dimensioni, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria mentre in quelle di maggiore rilevanza deve essere ubicato in un apposito locale protetto dall'incendio e facilmente accessibile dall'esterno.

Il personale che vi presta servizio deve possedere un elevato grado di preparazione nella gestione di chiamate relative a situazioni di emergenza.

IL CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Dotazioni minime:

- sistemi di comunicazioni con addetti antincendio e con esterno
- centrali controllo e segnalazione incendio
- sistemi di attivazione impianti di spegnimento
- piano di emergenza
- elenco dipendenti ed eventuali ospiti
- ubicazione lavoratori disabili
- numeri telefonici per emergenze
- … altro

e ……

IL CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Planimetrie del fabbricato con ….

- vie esodo, spazi calmi, ascensori antincendio e di soccorso
- mezzi ed impianti di estinzione
- locali a rischio specifico
- schemi impianti con dispositivi di arresto

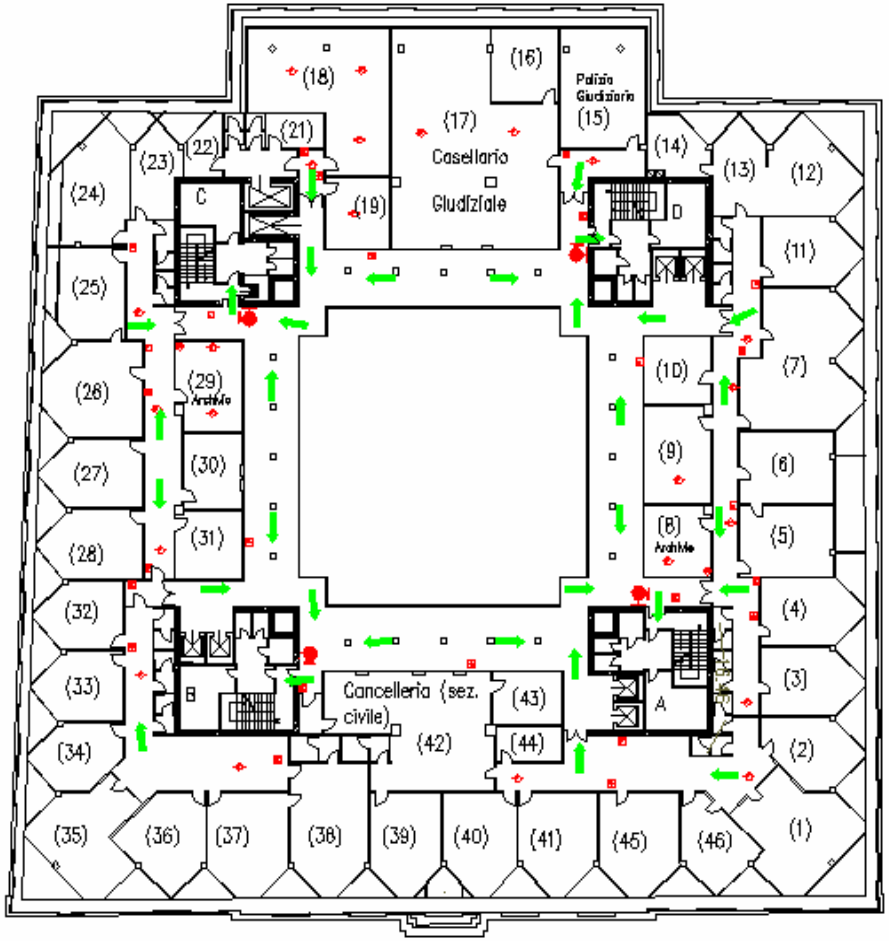

Arch. Valter CIRILLO
D.C.P.S.T. – Area Prevenzione Incendi

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme d.lgs. n.493/1996 ed evidenziare:

• le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;

• i punti di raccolta e gli spazi calmi;

• l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

• i divieti di fumare ed usare fiamme libere;

• il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio e di soccorso;

• i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

• i pulsanti di allarme.

ISTRUZIONI SCRITTE E PIANTE DI ORIENTAMENTO

A ciascun piano, in prossimità degli accessi, devono essere esposte precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie che riportino i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e l'ubicazione delle attrezzature antincendio (punto 14 DM 22/02/06).

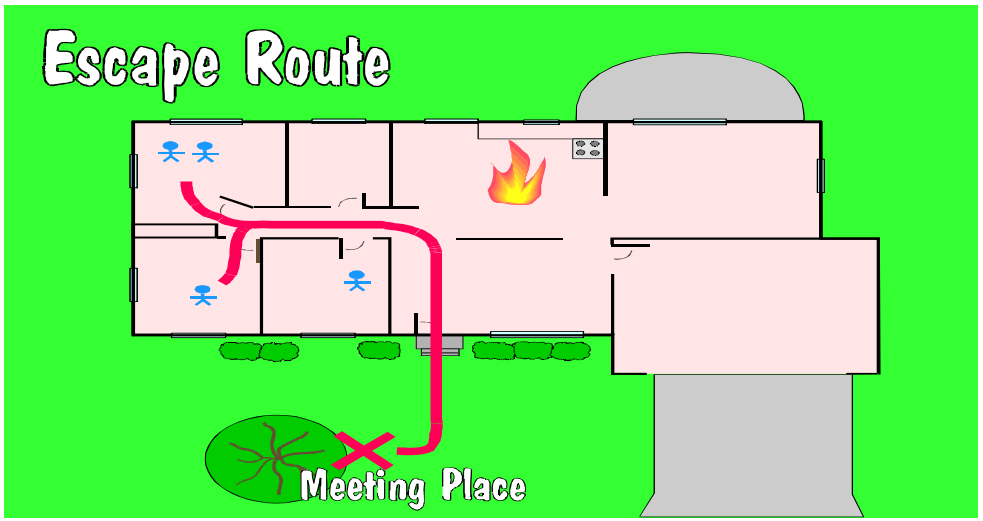

+

istruzioni sul comportamento in emergenza

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Per la scelta ed il posizionamento della segnaletica si possono suggerire i seguenti consigli:

- posizionare la segnaletica in maniera che sia visibile anche a distanza, evitando tuttavia l'installazione all'altezza del soffitto in quanto la presenza di fumo potrebbe ridurne la visibilità sin dalle prime fasi dell'incendio;

- preferire i pittogrammi ai messaggi scritti in quanto comprensibili anche da persone che non parlano l'italiano;

- nel caso di messaggi scritti considerare la dimensione, il contrasto e la leggibilità in funzione di persone con limitazioni alla vista;

- dovendo essere finalizzata ad un'utenza ampliata, ricordarsi che per la segnaletica di sicurezza possono utilizzarsi anche segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali o segnali gestuali.

Grazie per l'attenzione

Arch. Valter CIRILLO
D.C.P.S.T. – Area Prevenzione Incendi